



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 giugno 2012**

**11587/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0073 (NLE)**

---

**UD 173  
CDN 12  
OC 344**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Accordo di cooperazione doganale tra l'Unione europea e il Canada per quanto riguarda le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 3.7.2012**

---

ACCORDO  
DI COOPERAZIONE DOGANALE  
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL CANADA  
PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI INERENTI  
ALLA SICUREZZA DELLA CATENA LOGISTICA

L'UNIONE EUROPEA e il CANADA ("le parti contraenti"),

RICONOSCENDO la necessità, per il Canada e l'Unione europea, di accrescere la sicurezza lungo tutta la catena logistica facilitando nel contempo il commercio legittimo;

CONSTATANDO che le autorità doganali del Canada e dell'Unione europea intrattengono da lunga data relazioni strette e fruttuose;

RICONOSCENDO che tali relazioni possono essere migliorate mediante una cooperazione più stretta sulla sicurezza dei container e su altre questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica, basata, nella misura del possibile, sul reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale;

MIRANDO a fornire un quadro per l'esplorazione di futuri strumenti di cooperazione finalizzati a migliorare le pratiche in materia di sicurezza della catena logistica che rafforzino l'efficacia delle attività doganali allo scopo di garantire la sicurezza lungo tutta la catena logistica e di facilitare il commercio legittimo a vantaggio dei rispettivi operatori commerciali;

PUNTANDO ad elaborare una strategia che consenta al Canada e all'Unione europea di cooperare nell'ambito delle ispezioni dei carichi;

BASANDOSI sugli elementi fondamentali del quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale (*Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, SAFE*) dell'Organizzazione mondiale delle dogane;

FACENDO RIFERIMENTO all'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, "CMAA") e auspicandone l'ampliamento dell'ambito di applicazione mediante un accordo in un campo specifico, conformemente al suo articolo 23;

RICONOSCENDO che un comitato misto di cooperazione doganale ("CMCD") è stato istituito a norma dell'articolo 20 del CMAA allo scopo di provvedere ad assicurare il buon funzionamento dell'accordo e, fra l'altro, di adottare le misure necessarie alla cooperazione doganale, conformemente agli obiettivi del CMAA, e all'ampliamento dello stesso nella prospettiva di aumentare il livello della cooperazione doganale e di completarlo in specifici settori o campi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

Ai fini del presente accordo si intende per "autorità doganale":

- nell'Unione europea: i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea;
- in Canada: l'amministrazione pubblica designata dal Canada quale responsabile dell'applicazione della legislazione doganale.

## ARTICOLO 2

Le parti contraenti cooperano in materia di sicurezza della catena logistica e di gestione dei rischi connessi.

## ARTICOLO 3

Le parti contraenti gestiscono tale cooperazione tramite le rispettive autorità doganali.

## ARTICOLO 4

Le parti contraenti cooperano al fine di:

- a) rafforzare gli aspetti doganali volti a rendere sicura la catena logistica degli scambi internazionali, facilitando nel contempo il commercio legittimo;
- b) stabilire, nella misura del possibile, norme minime per le tecniche di gestione del rischio e i relativi requisiti e programmi;
- c) orientarsi verso e, ove opportuno, instaurare un riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza, della sicurezza della catena logistica e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi;
- d) scambiare informazioni sulla sicurezza della catena logistica e sulla gestione del rischio; gli scambi di informazioni in conformità del presente accordo sono soggetti agli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati personali stabiliti all'articolo 16 del CMAA nonché agli obblighi in materia di riservatezza e di protezione della vita privata stabiliti nella legislazione delle parti contraenti;
- e) istituire punti di contatto per lo scambio di informazioni sulla sicurezza della catena logistica;
- f) introdurre, ove necessario, un'interfaccia per lo scambio di dati, compresi i dati rilevati prima dell'arrivo e prima della partenza delle merci;

- g) elaborare una strategia che consenta alle autorità doganali di cooperare nell'ambito delle ispezioni dei carichi;
- h) collaborare, nella misura del possibile, nell'ambito dei forum multilaterali in cui le questioni inerenti alla sicurezza della catena logistica possano essere adeguatamente sollevate e discusse.

## ARTICOLO 5

Il CMCD, istituito a norma dell'articolo 20 del CMAA, provvede ad assicurare il buon funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni derivanti dalla sua applicazione. Ha facoltà di adottare decisioni di esecuzione del presente accordo in conformità alla legislazione interna rispettiva delle parti contraenti su aspetti, quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati, concernenti il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme relative al rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale.

## ARTICOLO 6

Il CMCD istituisce i meccanismi di funzionamento appropriati, compresi gruppi di lavoro, a sostegno dei propri lavori finalizzati ad attuare il presente accordo, incaricandoli di trattare, in particolare, gli aspetti seguenti:

- a) individuare le modifiche di ordine regolamentare o legislativo necessarie per l'attuazione del presente accordo;

- b) determinare ed elaborare misure volte a rafforzare i meccanismi di scambio delle informazioni;
- c) individuare ed elaborare le migliori pratiche, comprese le migliori pratiche per l'armonizzazione dei requisiti relativi alla trasmissione anticipata, per via elettronica, delle informazioni sui carichi con le norme internazionali relative alle spedizioni in entrata, in uscita o in transito;
- d) definire ed elaborare norme relative all'analisi del rischio applicabili alle informazioni richieste per individuare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito in Canada e nell'Unione europea;
- e) definire ed elaborare misure intese ad armonizzare le norme relative alla valutazione del rischio;
- f) definire norme di controllo minime e metodi che consentano di rispettarle;
- g) migliorare ed elaborare norme relative ai programmi di partenariato commerciale finalizzati a potenziare la sicurezza della catena logistica e a facilitare il flusso del commercio legittimo;
- h) definire e attuare misure concrete per istituire il riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, ivi comprese misure equivalenti di facilitazione degli scambi.

## ARTICOLO 7

1. Qualora sorgano difficoltà o controversie fra le parti contraenti concernenti l'attuazione del presente accordo, le autorità doganali delle parti contraenti si adoperano per risolvere la questione mediante consultazioni e discussioni.
2. Le parti contraenti possono altresì acconsentire ad altre modalità di risoluzione delle controversie.

## ARTICOLO 8

1. Il presente accordo può essere modificato mediante accordo scritto delle parti contraenti.
2. Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui la seconda notifica, attestante che le parti contraenti hanno espletato le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore, è inviata tramite uno scambio di note per via diplomatica.

## ARTICOLO 9

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

## ARTICOLO 10

1. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato.
2. Una parte contraente può denunciare il presente accordo inviandone notifica all'altra parte contraente per via diplomatica.
3. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica di denuncia.
4. In caso di denuncia del presente accordo le decisioni del CMCD restano applicabili, tranne qualora le parti contraenti decidano altrimenti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice esemplare a...il .... 201... in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

per il Canada